

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.

2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della

Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117.

I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di

legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali.

Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge

la provincia sia commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della citta' metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e' costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli

organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema

elettorale che sara' determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta' metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;



2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citta' metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta' dei consiglieri da

eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della citta' metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto,

secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33.  
Agli  
aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al  
comune  
in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla  
base  
di un indice determinato in relazione alla popolazione  
complessiva  
della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o  
consigliere,  
determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta'  
metropolitana  
sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a  
5.000  
abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a  
10.000  
abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a  
30.000  
abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a  
100.000  
abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a  
250.000  
abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a  
500.000  
abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000  
di  
abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce  
demografiche  
dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana e'  
determinato  
secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati  
nell'allegato

A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita  
riga  
della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica  
di  
consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone  
il

cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore

e' ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29,

termina le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella

medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta' metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano puo' altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97

del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni

fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la citta' metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta'

metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le

partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.



54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53

esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e

presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e

all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite

dallo statuto. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo,

propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,

programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal

presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite

dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il

consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere

dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un

terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della

popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in

via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri

propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo

statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto

proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i

voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella

provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni

appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo,

possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone

omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

62. Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente,

scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu'

rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma

33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore

parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta:

a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono

per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si

procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a

65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di

mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno

2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo

di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni

di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in

coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano

altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni

provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al



comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza

unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta' di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo

restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti

territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonche' ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme relative alle citta' metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente:  
«Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  
«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:  
«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo

32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:  
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:  
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e



incompatibilita' previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalita':

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari

delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo

conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:  
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla

data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle

certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita' del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante

referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalita' della procedura di fusione per incorporazione.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita' verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, e' data prioritata' nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche' a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135

provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli

oneri connessi con le attivita' in materia di status degli

amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte

prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della

relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa

specificata attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000

abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura

inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si

applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del

testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un

numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite

dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data



di entrata in vigore della presente legge, su proposta del  
Ministro  
dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto  
con  
il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto  
legislativo  
recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti  
il  
comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i principi e  
i  
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  
1997,  
n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del  
seguente  
principio e criterio direttivo: riordino delle specialita'  
presenti  
nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione  
territoriale  
separata del predetto comune e della conseguente peculiare  
realta'  
istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria,  
sanitaria,  
doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi  
o  
maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1,  
della  
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le  
parole:  
«e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  
n.  
228, e' abrogato.

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria  
legislazione  
alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla  
data  
della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  
della  
presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia  
Giulia e  
Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti  
interni  
ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi  
da  
104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto  
speciale  
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme  
dei

rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del

Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il

bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita' contenenti modalita' operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2014

NAPOLITANO

dei  
Renzi, Presidente del Consiglio  
ministri  
Alfano, Ministro dell'interno  
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali  
Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'art. 1:**

Comma 5

- Si riporta il testo degli articoli 114 e 117

della

Costituzione:

«Art. 114. La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.».

«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali;

ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;

ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio;  
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e  
di navigazione; ordinamento della comunicazione;  
produzione, trasporto e distribuzione nazionale  
dell'energia;  
della previdenza complementare e integrativa; coordinamento  
finanza pubblica e del sistema tributario;  
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione  
e organizzazione di attivita' culturali; casse di  
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere  
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere  
regionale.  
Nelle materie di legislazione concorrente spetta  
alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per  
la determinazione dei principi fondamentali, riservata  
alla legislazione dello Stato.  
in Spetta alle Regioni la potesta' legislativa  
riservata riferimento ad ogni materia non espressamente  
alla legislazione dello Stato.  
di Le Regioni e le Province autonome di Trento e  
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano  
alle decisioni dirette alla formazione degli atti  
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e  
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti  
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite  
da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di  
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.  
nelle La potesta' regolamentare spetta allo Stato  
alle materie di legislazione esclusiva, salva delega

in  
Citta'  
alla  
delle

Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni  
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le  
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine  
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento  
funzioni loro attribuite.

che  
nella  
la  
cariche

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo  
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne  
vita sociale, culturale ed economica e promuovono  
parita' di accesso tra donne e uomini alle  
elettive.

Regione  
proprie

La legge regionale ratifica le intese della  
con altre Regioni per il migliore esercizio delle  
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

puo'

Nelle materie di sua competenza la Regione  
concludere accordi con Stati e intese con enti  
territoriali  
interni ad altro Stato, nei casi e con le  
forme  
disciplinati da leggi dello Stato.».

Costituzione:

Comma 6  
- Si riporta il testo dell'art. 133 della  
«Art. 133. Il mutamento delle  
circoscrizioni  
provinciali e la istituzione di nuove Province  
nell'ambito  
d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,  
su  
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

puo'

Comuni  
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.».

della  
la  
Stato -

Comma 14  
- Si riporta il testo del comma 325 dell'art.1,  
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  
la  
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello



Legge di stabilita' 2014):

«Omissis.

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  
comma  
115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative  
al  
commissariamento delle amministrazioni provinciali  
si  
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato  
nonche'  
che  
intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il  
30  
giugno 2014.

Omissis.».

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 163  
del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo  
unico  
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  
pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n.  
227,

S.O.:

«Omissis.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio  
di  
previsione, e' consentita esclusivamente una  
gestione  
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti  
di  
spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.  
La  
gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento  
delle  
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  
da  
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di  
obblighi  
speciali tassativamente regolati dalla legge, al  
pagamento  
delle spese di personale, di residui passivi, di rate  
di  
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in  
generale,  
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare  
che  
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  
all'ente.

«Omissis.

Comma 17

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto

speciale, qualora l'esercizio dei poteri  
sostitutivi  
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la  
nomina  
del commissario deve tenere conto dei principi  
di  
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il  
commissario  
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie  
locali  
qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora  
l'intervento  
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere  
in  
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120  
della  
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta  
del  
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni  
o  
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari,  
che  
sono immediatamente comunicati alla  
Conferenza  
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e  
autonomie  
locali, allargata ai rappresentanti delle  
Comunita'  
montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono  
essere  
proporzionati alle finalita' perseguite.

6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  
in  
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza  
unificata,  
dirette a favorire l'armonizzazione delle  
rispettive  
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o  
il  
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  
esclusa  
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  
decreto  
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di  
cui  
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  
Costituzione  
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e  
di

coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15  
marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo  
31 marzo 1998, n. 112.».

Comma 22  
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6  
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo  
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):  
«Omissis.  
«4. Gli statuti sono deliberati dai  
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi  
dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non  
venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute  
da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato  
se ottiene per due volte il voto favorevole della  
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di  
cui al presente comma si applicano anche alle  
modifiche statutarie.  
Omissis.».

Comma 23  
- Si riporta il testo degli articoli 60, comma 1, e  
63, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali), come modificati dalla presente legge:  
«Art. 60 - (Ineleggibilita') - 1. Non sono  
eleggibili a sindaco, presidente della provincia,  
consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale  
e circoscrizionale:  
1) il Capo della polizia, i vice capi  
della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza  
che prestano servizio presso il Ministero dell'interno,  
i

di dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni  
di direttore generale o equiparate o superiori;  
2) nel territorio, nel quale esercitano le  
loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti  
della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di  
pubblica sicurezza;  
3)  
4) nel territorio, nel quale esercitano il  
loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto,  
che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne  
fanno ordinariamente le veci;  
5) i titolari di organi individuali ed i  
componenti di organi collegiali che esercitano poteri di  
controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o  
della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano  
i rispettivi uffici;  
6) nel territorio, nel quale esercitano le  
loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello,  
ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali,  
nonche' i giudici di pace;  
7) i dipendenti del comune e della provincia per  
i rispettivi consigli;  
8) il direttore generale, il  
direttore amministrativo e il direttore sanitario delle  
aziende sanitarie locali ed ospedaliere;  
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti  
delle strutture convenzionate per i consigli del comune il  
cui territorio coincide con il territorio  
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono  
convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono  
a

costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con  
cui

sono convenzionate;

delle  
cento  
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti  
societa' per azioni con capitale superiore al 50 per

rispettivamente del comune o della provincia;

funzioni  
o  
o  
dalla  
11) gli amministratori ed i dipendenti con  
di rappresentanza o con poteri di organizzazione  
coordinamento del personale di istituto, consorzio  
azienda dipendente rispettivamente dal comune o  
provincia;

consiglieri  
carica,  
o  
12) i sindaci, presidenti di provincia,  
comunali, provinciali o circoscrizionali in  
rispettivamente in altro comune, provincia  
circoscrizione.

Omissis.»

ricoprire  
provincia,  
metropolitano,  
provinciale o circoscrizionale:  
"Art. 63 - (Incompatibilita') - 1. Non puo'

di  
o  
per  
comune  
via  
parte  
nell'anno  
la carica di sindaco, presidente della  
consigliere comunale, consigliere  
1) l'amministratore o il dipendente con poteri  
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto  
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20  
cento di partecipazione rispettivamente da parte del  
o della provincia o che dagli stessi riceva, in  
continuativa, una sovvenzione in tutto o in  
facoltativa, quando la parte facoltativa superi

il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

amministratore,  
coordinamento  
2) colui che, come titolare,  
dipendente con poteri di rappresentanza o di

servizi, ha parte, direttamente o indirettamente, in  
appalti, esazioni di diritti, somministrazioni o  
in nell'interesse del comune o della provincia, ovvero  
privati, societa' ed imprese volte al profitto di  
le sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando  
dello sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge  
con Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni  
la popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora  
sia partecipazione dell'ente locale di appartenenza  
disposto inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto  
2006, dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre  
n. 296; (122)

tecnico 3) il consulente legale, amministrativo e  
delle che presta opera in modo continuativo in favore  
di imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;  
di 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte  
rispettivamente, un procedimento civile od amministrativo,  
in con il comune o la provincia. La pendenza di una lite  
sensi materia tributaria ovvero di una lite promossa ai  
determina dell'articolo 9 del presente decreto non  
eletto incompatibilita'. Qualora il contribuente venga  
suo amministratore comunale, competente a decidere sul  
di ricorso e' la commissione del comune capoluogo  
di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata  
di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro  
tale comune, competente a decidere e' la commissione del  
comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia  
proposto

contro quest'ultimo comune, competente a decidere e',  
in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di  
regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo  
comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo  
di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa  
a seguito di o conseguente a sentenza di condanna  
determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione  
di responsabilita' con sentenza passata in giudicato.  
La costituzione di parte civile nel processo penale  
non costituisce causa di incompatibilita'. La  
presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;  
era 5) colui che, per fatti compiuti allorché  
o amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune  
esso della provincia ovvero di istituto o azienda da  
in dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata  
istituto giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente,  
od azienda e non ha ancora estinto il debito;  
ed 6) colui che, avendo un debito liquido  
provincia esigibile, rispettivamente, verso il comune o la  
e' ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti  
debito stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un  
nei liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi  
notificazione riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano  
del dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto  
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  
a 7) colui che, nel corso del mandato, viene  
nei trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista  
precedenti articoli.



Omissis.».

Comma 28

per  
genere  
nei  
pari  
di  
pubblicata

- La legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni  
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di  
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e  
consigli regionali. Disposizioni in materia di  
opportunità nella composizione delle commissioni  
concorso nelle pubbliche amministrazioni) e'  
nella Gazzetta Ufficiale. 11 dicembre 2012, n. 288.

Comma 45

Costituzione:  
- Si riporta il testo dell'art.118 della

attribuite  
unitario,  
Regioni e  
sussidiarietà',  
differenziazione ed adeguatezza.

«Art. 118. Le funzioni amministrative sono  
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  
siano conferite a Province, Città' metropolitane,  
Stato, sulla base dei principi di

sono  
quelle  
le  
rispettive competenze.

I Comuni, le Province e le Città' metropolitane  
titolari di funzioni amministrative proprie e di  
conferite con legge statale o regionale, secondo

coordinamento  
e  
disciplina  
della

La legge statale disciplina forme di  
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  
h) del secondo comma dell'articolo 117, e  
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia  
tutela dei beni culturali.

e  
cittadini,  
di  
di  
sussidiarietà'.».

Stato, Regioni, Città' metropolitane, Province  
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei  
singoli e associati, per lo svolgimento di attività'  
interesse generale, sulla base del principio

Comma 50

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

«Art. 4. (Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali) - . I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le

rispettive competenze, conformemente a quanto  
previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118  
della Costituzione.

5. Il potere normativo e' esercitato anche  
dalle unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli  
enti locali, si applicano le vigenti norme statali e  
regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.».

Comma 72

- La legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni  
per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di  
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e  
nei consigli regionali. Disposizioni in materia di  
pari opportunita' nella composizione delle commissioni  
di concorso nelle pubbliche amministrazioni) e'  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11-12-2012, n.288.

- Per il testo del comma 2 dell'art. 163 del  
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si veda la  
nota al comma 14.

Comma 90

- Si riporta il testo dell'art. 8 del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  
le materie ed i compiti di interesse comune delle  
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato

- citta' ed autonomie locali):  
«Art. 8 - (Conferenza Stato - citta' ed  
autonomie locali e Conferenza unificata). . La  
Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Comma 92

- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:  
«Art. 119 - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri

economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato

l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Comma 97

- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6-5-2009, n. 103.

Comma 98

- Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 141 - (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali) - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:  
a) quando compiano atti contrari alla  
Costituzione  
o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche'  
per  
gravi motivi di ordine pubblico;  
b) quando non possa essere assicurato il  
normale  
funzionamento degli organi e dei servizi per le  
seguenti  
cause:  
1) impedimento permanente, rimozione,  
decadenza,  
decesso del sindaco o del presidente della provincia;  
2) dimissioni del sindaco o del presidente  
della  
provincia;  
3) cessazione dalla carica per  
dimissioni  
contestuali, ovvero rese anche con atti separati  
purche'  
contemporaneamente presentati al protocollo  
dell'ente,  
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non  
computando a  
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;  
4) riduzione dell'organo assembleare  
per  
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti  
del  
consiglio;  
c) quando non sia approvato nei termini  
il  
bilancio;  
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti  
territoriali  
al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  
dei  
relativi strumenti urbanistici generali e non adottino  
tali  
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  
degli  
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento  
del  
consiglio e' adottato su proposta del Ministro  
dell'interno  
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  
dei  
trasporti  
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma  
1,

trascorso il termine entro il quale il bilancio deve  
essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta  
il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  
un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio  
per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando  
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge  
lo schema di bilancio predisposto dalla giunta,  
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con  
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non  
superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale  
si sostituisce, mediante apposito  
commissario, all'amministrazione inadempiente. Del  
provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia  
la procedura per lo scioglimento del consiglio.  
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis)  
del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  
strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala  
al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli  
enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo  
nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali  
possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  
dallo statuto secondo criteri di neutralita', di  
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine  
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per  
lo scioglimento del consiglio.  
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero  
1) della lettera b) del comma 1, con il decreto  
di



scioglimento si provvede alla nomina di un commissario,  
che  
decreto esercita le attribuzioni conferitegli con il  
stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi  
di  
elettorale scioglimento deve coincidere con il primo turno  
utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto  
dello  
dei scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina  
eventualmente successori, gli incarichi esterni loro  
attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento e' allegata  
la  
del relazione del Ministro contenente i motivi  
e' provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento  
e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto  
Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  
italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi  
precedenti  
per ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto,  
per motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  
per un periodo comunque non superiore a novanta giorni,  
i  
commissario consigli comunali e provinciali e nominare un  
per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle  
leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo  
si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali  
di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti  
locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli  
organi comunque denominati degli enti locali di cui al  
presente

comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».

- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30

luglio 1998, n. 274):

«Omissis.

1-bis. Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.».

Omissis.».

- Il Decreto 10 aprile 2013, n. 60 (Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle

grandi  
del  
pubblicato  
235  
di  
elettive  
condanna  
63,  
nella  
156  
della  
ordinamento  
Gazzetta  
61  
24  
ordinamento  
del  
51  
aprile  
di  
n.  
pubblicato  
della

procedure di amministrazione straordinaria delle  
imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1,  
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) e'  
nella Gazzetta Ufficiale del 31-5-2013, n. 126.  
- Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  
(Testo unico delle disposizioni in materia  
incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche  
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di  
per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma  
della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato  
Gazzetta Ufficiale del 4-1-2013, n. 3.  
Comma 102  
- Il decreto legislativo 17 settembre 2010, n.  
(Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24  
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di  
transitorio di Roma Capitale) e' pubblicato nella  
Ufficiale del 18-9-2010, n. 219.  
- Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n.  
(Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo  
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di  
di Roma Capitale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
18-5-2012, n. 115.  
- Il decreto legislativo 26 aprile 2013, n.  
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18  
2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni  
attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  
42, in materia di ordinamento di Roma Capitale)  
nella Gazzetta Ufficiale del 15-5-2013, n. 112.  
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24

citata legge 5 maggio 2009, n. 42 :

«2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali...».

Comma 104

- Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art.19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), abrogati dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

- Il testo dei commi da 1 a 13, dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la

degli riorganizzazione della distribuzione sul territorio  
uffici giudiziari), abrogati dalla presente legge,  
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.  
Comma 105  
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato  
dalla presente legge:  
comuni «Art. 32 - (Unioni di comuni) - 1. L'unione di  
norma e' l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di  
funzioni contermini, finalizzato all'esercizio associato di  
montani, e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni  
e essa assume la denominazione di unione di comuni montani  
e puo' esercitare anche le specifiche competenze di tutela  
attuazione di promozione della montagna attribuite in  
delle dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e  
leggi in favore dei territori montani.  
di 2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione  
apposite comuni. Le unioni di comuni possono stipulare  
convenzioni tra loro o con singoli comuni.  
e 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta  
per consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri  
comuni la finanza pubblica, da amministratori in carica dei  
attribuite associati e a essi non possono essere  
in retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  
i qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra  
componenti sindaci dei comuni associati e la giunta tra i  
e' dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio  
nello composto da un numero di consiglieri definito

statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurandola rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogate con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' di funzionamenti degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in

materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cie' comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per la funzione di segretario gia' affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle

esse tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad affidati.

Ministero 8. Gli statuti delle unioni sono inviati al dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.».

della - Si riporta il testo del comma 557 dell'art.1 legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

5.000 «557. I comuni con popolazione inferiore ai abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.».

23 - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 3 marzo 1981 n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna):

Sono « Art. 8. (Segretari delle comunita' montane). abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunita' montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunita' montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.



ai  
di  
90  
versato  
Ministero  
per  
al  
della

Per il rogito degli atti e contratti di cui precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene in apposito fondo da costituire presso il dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

le  
e  
si  
la  
e

Circa le misure dei diritti di segreteria, modalita' di riscossione, le finalita' del fondo quant'altro riguarda la disciplina della materia applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

Comma 107

dell'art.  
con  
122  
legge  
di  
economica):

- Si riporta il testo dei commi 28-bis e 31 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):

applica  
legislativo  
e  
in  
comuni

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»  
«31. Il limite demografico minimo delle unioni delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni

appartengono o sono appartenuti a comunita' montane,  
fermo restando che in tal caso, le unioni devono essere  
formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite  
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari  
condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non  
si applica alle unioni di comuni gia' costituite.  
Comma 111  
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  
marzo 1986, n. 65 recante (Legge-quadro sull'ordinamento  
della polizia municipale):  
o «Art. 2 - (Funzioni del sindaco). Il sindaco  
funzioni l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle  
direttive, di cui al precedente articolo 1, impartisce le  
i vigila sull'espletamento del servizio e adotta  
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.».  
Comma 112  
- Si riporta il testo dei commi 3, 3-bis e 3-  
ter dell'art.15 della legge 24 febbraio 1992, n.  
225 (Istituzione del Servizio nazionale della  
protezione civile):  
protezione "3. Il sindaco e' autorita' comunale di  
del civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito  
dei territorio comunale, il sindaco assume la direzione  
del servizi di emergenza che insistono sul territorio  
e comune, nonche' il coordinamento dei servizi di soccorso  
agli di assistenza alle popolazioni colpite e provvede  
al interventi necessari dandone immediata comunicazione  
deliberazione prefetto e al presidente della giunta regionale.  
3-bis. Il comune approva con

consigliare, entro novanta giorni dalla data di entrata  
in vigore della presente disposizione, il piano di  
emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia  
di protezione civile, redatto secondo i criteri e le  
modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal  
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.  
3-ter. Il comune provvede alla verifica  
e all'aggiornamento periodico del proprio piano di  
emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione,  
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e  
alla provincia territorialmente competenti.".

Comma 113

- Si riporta il testo dell'art. 57 del codice  
di procedura penale:

«Art. 57 - (Ufficiali e agenti di  
polizia giudiziaria). 1. Salve le disposizioni delle  
leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:  
i a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori,  
di sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia  
della Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione  
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';  
i b) gli ufficiali superiori e inferiori e  
finanza, sottufficiali dei carabinieri, della guardia di  
Stato degli agenti di custodia e del corpo forestale dello  
di nonche' gli altri appartenenti alle predette forze  
rispettive polizia ai quali l'ordinamento delle  
amministrazioni riconosce tale qualita';  
un c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede  
dell'arma ufficio della polizia di Stato ovvero un comando  
dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:  
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';  
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste.».

- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 7 marzo 1986, n. 65:  
«Art. 5 - (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:  
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;  
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla

circolazione stradale approvato con decreto del  
Presidente  
della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;  
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza  
ai  
sensi dell'articolo 3 della presente legge.  
2. A tal fine il prefetto conferisce al  
suddetto  
personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita'  
di  
agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato  
il  
possesso dei seguenti requisiti:  
a) godimento dei diritti civili e politici;  
b) non aver subito condanna a pena detentiva  
per  
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a  
misura  
di prevenzione;  
c) non essere stato espulso dalle Forze armate  
o  
dai Corpi militarmente organizzati o destituito  
dai  
pubblici uffici.  
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara  
la  
perdita della qualita' di agente di pubblica  
sicurezza  
qualora accerti il venir meno di alcuno dei  
suddetti  
requisiti.  
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e  
di  
ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di  
pubblica  
sicurezza, il personale di cui sopra, messo a  
disposizione  
dal sindaco, dipende operativamente dalla  
competente  
autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel  
rispetto  
di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.  
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale  
ai  
quali e' conferita la qualita' di agente di  
pubblica  
sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso  
del  
consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di  
cui  
possono essere dotati in relazione al tipo di servizio  
nei

termini e nelle modalita' previsti dai  
rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché  
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di  
cui all'articolo 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti,  
in via generale, con apposito regolamento approvato  
con decreto del Ministro dell'interno, sentita  
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento  
stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione  
e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al  
loro uso.».

Comma 116

- Si riporta il testo dell'art. 16 del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali):  
«Art.16 - (Municipi) - 1. Nei comuni  
istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo  
statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi  
nei territori delle comunita' di origine o di alcune di  
esse.

2. Lo statuto e il regolamento  
disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi,  
potendo prevedere anche organi eletti a suffragio  
universale diretto. - Si applicano agli amministratori dei municipi  
le norme previste per gli amministratori dei comuni con  
pari popolazione.».

Comma 117

- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato  
dalla presente legge:  
«Art.15 - (Modifiche territoriali fusione  
ed

133 istituzione di comuni). A norma degli articoli 117 e  
della Costituzione, le regioni possono modificare  
le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite  
le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla  
legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni,  
non possono essere istituiti nuovi comuni con  
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui  
costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano  
sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento  
di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali  
possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente,  
mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i  
consigli comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore  
con l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino  
alle modifiche dello stesso da parte degli organi del  
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune  
dovra' prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto  
della fusione siano assicurate adeguate forme di  
partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni,  
oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i  
dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi  
contributi straordinari commisurati ad una quota dei  
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni  
e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118  
della Costituzione.».

Comma 121

del  
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:  
«28. I comuni con popolazione fino a 5.000  
abitanti,  
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o  
sono  
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il  
cui  
territorio coincide integralmente con quello di una o  
di  
piu' isole e il comune di Campione d'Italia,  
esercitano  
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione  
di  
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei  
comuni  
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).  
Se  
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle  
tecnologie  
dell'informazione e della comunicazione, i comuni  
le  
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo  
le  
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo  
restando  
che tali funzioni comprendono la realizzazione e  
la  
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,  
fonia,  
apparati, di banche dati, di applicativi  
software,  
l'approvvigionamento di licenze per il software,  
la  
formazione informatica e la consulenza nel  
settore  
dell'informatica.».

Comma 123

relativo  
al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile  
1999,  
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81  
alla  
Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1999, n. 95.

Comma 125

decreto  
- Si riporta il testo dell'art. 151 del citato  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:



«Art.151 - (Principi in materia di contabilita') -

1.

Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto e' allegata una relazione

di illustrativa della giunta che esprime le valutazioni  
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei  
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi  
sostenuti.

7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo  
consiliare

entro il 30 aprile dell'anno successivo.».

- Si riporta il testo dell'art. 163 del citato  
decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

gestione «Art. 163 (Esercizio provvisorio e  
bilancio provvisoria). 1. Nelle more dell'approvazione del  
controllo, di previsione da parte dell'organo regionale di  
l'esercizio l'organo consiliare dell'ente delibera  
sulla provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi,  
possono base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali  
non effettuare, per ciascun intervento, spese in misura  
previste superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme  
spese nel bilancio deliberato, con esclusione delle  
di tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili  
di pagamento frazionato in dodicesimi.

di 2. Ove non sia stato deliberato il bilancio  
gestione previsione, e' consentita esclusivamente una  
di provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti  
di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento  
delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di  
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al  
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate  
di

mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalita' di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato. ».

Comma 126

- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 37 - (Composizione dei consigli) - 1.

Il

consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:

popolazione a) da 45 membri nelle province con residente superiore a 1.400.000 abitanti;

popolazione b) da 36 membri nelle province con residente superiore a 700.000 abitanti;

popolazione c) da 30 membri nelle province con residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 24 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

4. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».

Comma 130

18 - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo agosto 2000, n. 267 si veda la nota al comma 117.

si - Per il testo dell'articolo 133 della Costituzione veda la nota al comma 6.

Comma 134

del - Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 18 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):

deroga «9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in 100 alla procedura indicata al comma 2, l'importo di milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi

infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia' immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto.

Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

Comma 135

- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):

«17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli

assessori e' stabilito in due;  
b) per i comuni con popolazione superiore a  
3.000 e  
fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  
composto,  
oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri ed il  
numero  
massimo di assessori e' stabilito in quattro;  
c). (abrogata).  
d). (abrogata). ».

Comma 136  
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e'  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre  
2000,  
n. 227, S.O.  
Comma 138  
- Si riporta il testo dell'art. 51 del  
decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:  
«Art. 51. - (Durata del mandato del sindaco,  
del  
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione  
dei  
mandati) .1. Il sindaco e il consiglio comunale,  
il  
presidente della provincia e il consiglio  
provinciale  
durano in carica per un periodo di cinque anni.  
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi  
la  
carica di sindaco e di presidente della provincia non  
e',  
allo scadere del secondo mandato,  
immediatamente  
rieleggibile alle medesime cariche.  
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se  
uno  
dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a  
due  
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa  
dalle  
dimissioni volontarie.».

Comma 139  
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 13  
del  
citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  
convertito,  
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  
148  
recante (Conversione in legge, con modificazioni,  
del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante  
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  
lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione  
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):  
20 «3.Fermo restando quanto previsto dalla legge  
luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le  
cariche di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo  
di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215  
del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra  
carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad  
organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla  
data di indizione delle elezioni o della nomina,  
popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto  
previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita'  
di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data  
di indizione delle elezioni relative alla prima  
legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore  
del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione  
delle relative elezioni successive alla data di entrata in  
vigore del presente decreto, le incompatibilita' di cui al  
primo periodo si applicano, altresì', alla carica di membro  
del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo  
restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo,  
terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n.  
18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  
il



al divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino  
momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta  
alcun trattamento per la carica sopraggiunta.».

Comma 140

marzo - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15  
di 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento  
la funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per  
la riforma della Pubblica Amministrazione e per  
la semplificazione amministrativa):

programma «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un  
del di prioritari di interventi, definito, con deliberazione  
proposte Consiglio dei Ministri, in relazione alle  
Conferenza formulate dai Ministri competenti, sentita la  
28 unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  
presenta agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  
disegno al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  
normativo, di legge per la semplificazione e il riassetto  
i volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi,  
ai criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  
delle fini della ridefinizione dell'area di incidenza  
all'assetto pubbliche funzioni con particolare riguardo  
enti delle competenze dello Stato, delle regioni e degli  
una locali. In allegato al disegno di legge e' presentata  
semplificazione e relazione sullo stato di attuazione della  
del riassetto.

prevede 2. Il disegno di legge di cui al comma 1  
alle l'emanazione di decreti legislativi, relativamente  
di norme legislative sostanziali e procedurali, nonche'

regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,  
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  
modificazioni,  
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.  
3. Salvi i principi e i criteri direttivi  
specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale  
di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio  
delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene  
ai seguenti principi e criteri direttivi:  
a) definizione del riassetto normativo  
e codificazione della normativa primaria regolante  
la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio  
di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal  
ricevimento della richiesta, con determinazione dei  
principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;  
a-bis) coordinamento formale e sostanziale  
del testo delle disposizioni vigenti, apportando le  
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica  
e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare  
e semplificare il linguaggio normativo;  
b) indicazione esplicita delle norme  
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15  
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al  
codice civile;  
c) indicazione dei principi generali,  
in particolare per quanto attiene alla informazione,  
alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza  
e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi  
ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2  
del

presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti  
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;  
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;  
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;  
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposto

provvedimento di diniego entro il termine fissato  
per categorie di atti in relazione alla complessita'  
del procedimento, con esclusione, in ogni  
caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;  
funzioni g) revisione e riduzione delle  
amministrative non direttamente rivolte:  
dell'incentivazione 1) alla regolazione ai fini  
della concorrenza;  
diritti 2) alla eliminazione delle rendite e dei  
di esclusivita', anche alla luce della  
normativa comunitaria;  
e 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso  
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;  
primari, 4) alla protezione di interessi  
della costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione  
solidarieta' sociale;  
qualita' 5) alla tutela dell'identita' e della  
della produzione tipica e tradizionale e  
professionalita';  
autoregolazione h) promozione degli interventi di  
di per standard qualitativi e delle certificazioni  
la conformita' da parte delle categorie produttive, sotto  
anche vigilanza pubblica o di organismi indipendenti,  
delle privati, che accertino e garantiscano la qualita'  
nonche' fasi delle attivita' economiche e professionali,  
dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;  
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi  
funzioni poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le  
attivitaa' pubbliche condizionanti l'esercizio delle  
degli private, previsione dell'autoconformazione

interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;

determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una

raccolta organica delle norme regolamentari regolanti  
la medesima materia, se del caso adeguandole alla  
nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo  
i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui  
al comma 2, emanati sulla base della legge di  
semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne  
le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai  
seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti  
amministrativi,  
e di quelli che agli stessi risultano strettamente  
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle  
fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti,  
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando  
le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi  
che risultino superflui e costituendo centri interservizi  
dove ricollocare il personale degli organi soppressi  
e raggruppare competenze diverse ma confluenti in  
un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati  
ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze  
riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione  
dei procedimenti e uniformazione dei tempi di  
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti  
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse  
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di  
procedimenti

amministrativi e accorpamento dei procedimenti che  
si riferiscono alla medesima attivita';  
e) semplificazione e accelerazione delle  
procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione  
di disposizioni che prevedano termini perentori,  
prorogabili per una sola volta, per le fasi di  
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i  
quali i provvedimenti si intendono adottati;  
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo  
la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle  
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei  
rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;  
f-bis) generale possibilita' di utilizzare,  
da parte delle amministrazioni e dei soggetti a  
queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che  
nelle materie o nelle fattispecie nelle quali  
l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio  
di poteri autoritativi;  
f-ter) conformazione ai principi di  
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione  
delle attribuzioni e competenze tra i diversi  
soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili  
di concertazione e nei rapporti tra i soggetti  
istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i  
criteri dell'autonomia, della leale collaborazione,  
della responsabilita' e della tutela dell'affidamento;  
f-quater) riconduzione delle intese, degli  
accordi e degli atti equiparabili comunque denominati,  
nonche'

delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,



previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.

I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.

Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che

non richiedono, in ragione della loro specificita',  
degli l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione  
con organi collegiali con conferenze di servizi o  
soggetti interventi, nei relativi procedimenti, dei  
portatori di interessi diffusi;  
delle b) individuazione delle responsabilita' e  
procedure di verifica e controllo;  
non c) soppressione dei procedimenti che risultino  
obiettivi piu' rispondenti alle finalita' e agli  
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o  
che risultino in contrasto con i principi  
generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;  
comportino, d) soppressione dei procedimenti che  
elevati per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu'  
dei benefici conseguibili, anche attraverso la  
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme  
di autoregolamentazione da parte degli  
interessati, prevedendone comunque forme di controllo;  
e) adeguamento della disciplina sostanziale  
e procedimentale dell'attivita' e degli atti  
amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche  
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;  
alla f) soppressione dei procedimenti che derogano  
non normativa procedimentale di carattere generale, qualora  
difforme sussistano piu' le ragioni che giustifichino una  
disciplina settoriale;  
aspetti g) regolazione, ove possibile, di tutti gli  
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.  
degli 8-bis. Il Governo verifica la coerenza

obiettivi di semplificazione e di qualita'  
della regolazione con la definizione della posizione italiana  
da sostenere in sede di Unione europea nella fase  
di predisposizione della normativa comunitaria, ai  
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  
n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi  
di semplificazione e di miglioramento della qualita'  
della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di  
iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo  
nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri  
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita'  
e l'omogeneita' degli interventi di riassetto  
e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei  
Ministri garantisce, in caso di inerzia delle  
amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative  
di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica  
e di amministrazione attiva individuano forme stabili  
di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni  
di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e  
di rilevanza sociale, interessate ai processi di  
regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno  
compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme  
contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione  
dei

procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

Comma 142

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni (Norme provinciali, comunali e circoscrizionali):

«Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.».

Comma 143

- Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

Comma 145

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3

(Modifiche al titolo V della parte seconda

della

Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

24

ottobre 2001, n. 248.

Comma 149

- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del

citato

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:

«Art. 9. - 1.

1-bis.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7-bis.All'articolo 15, comma 5, del

decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per

la

Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per

il

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo

le

parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite

le

seguenti: «, del Presidente del Consiglio

nazionale

dell'economia e del lavoro».

7-ter.All'articolo 22, comma 2, della legge

30

dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le

funzioni

previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e» e

le

parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio

di

presidenza» sono soppresse.

7-quater .Dall'attuazione delle disposizioni di

cui

ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o

maggiori

oneri per la finanza pubblica.».